



## Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>1</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina e. 3*

<sup>1</sup> I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806<sup>2</sup> sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>1</sup> RS 142.204

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/850, GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1.

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 2*  
(art. 8 cpv. 4 lett. a)

**Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell'attività**

Albania

Bosnia e Erzegovina

Georgia

Kosovo

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Serbia

Taiwan (Taipei cinese)

Ucraina

